



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore 7 Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni

Servizio Ecologia e Gestione Rifiuti

## ORDINANZA SINDACALE N. 333 DEL 24/09/2025

**Oggetto: Ordinanza ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 per rimozione e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati nel territorio del Comune di Scicli, in area pubblica lungo la S.P. n.95 Scicli-Spinazza-Giardinelli, in prossimità delle coordinate 36.77953117867069, 14.626334804468613**

### II SINDACO

**Premesso che:**

- l'art.50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- il D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. ha adeguato alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, contenuta in particolare nella parte IV – *Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati del menzionato D.lgs. n. 152/2006;*

**Vista:**

- la nota del 18/09/2025 registrata al n. 33063 del protocollo generale dell'ente, con la quale il Comando di Polizia Locale a seguito di segnalazione, ha rilevato l'abbandono illecito di rifiuti plastici provenienti da attività agricola, in area pubblica lungo la S.P. n.95 Scicli Spinazza-Giardinelli, in prossimità delle coordinate 36.77953117867069, 14.626334804468613;

**Dato atto che:**

- da accertamenti successivi, condotti dal personale appartenente alla Polizia Locale di questo Comune, è emerso nella suddetta area l'abbandono di circa 4 (quattro) metri cubi di teli plastici bianco-neri, classificati con codice CER 02 01 04;
- a seguito dell'attività investigativa del personale del Comando di Polizia locale, è stato individuato il responsabile dell'illecito abbandono dei suddetti rifiuti plastici bianco-neri, classificati con codice CER 02 01 04, identificato nel Sig. Omissis 1;

**Visto:**

- il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e nello specifico l'art., 192 il quale dispone che:

1. *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
2. *È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*
3. *Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*

**Ritenuto che:**

- l'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 sancisce il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (nonché di immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee) e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza sindacale la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- ai sensi dell'art. 255 comma 3 del suddetto D.Lgs. 152/2006, *“Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3”*;

**Appurato pertanto che:**

- risulta la fattispecie prevista dall' art. 192, comma 3, del D. Lgs. n.152/2006 ascrivibile al Sig. Omissis 1;

**Ritenuto:**

- che si debba provvedere in tempi stretti alle operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti, quantificati in circa 4 (quattro) metri cubi di teli plastici bianco-neri, classificati con codice CER 02 01 04, al fine di ripristinare idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito individuato nell'area pubblica lungo la S.P. n.95 Scicli Spinazza-Giardinelli, in prossimità delle coordinate 36.77953117867069, 14.626334804468613;

**Visto:**

- l'art. 7 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell' urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non debba essere comunicato l'avvio del procedimento;
- la nota del Comando di Polizia Locale prot. n. 33063 del 18.09.2025, trasmessa a questo Settore, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, tra cui l'adozione di ordinanza sindacale che disponga le operazioni necessarie e il termine entro cui provvedere, come previsto dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere urgentemente in tal senso stante la tipologia dell'illecito rilevato

## ORDINA

Al sig. Omissis 1, in qualità di trasgressore del divieto di abbandono dei rifiuti previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 così come risultante dalle indagini condotte dal personale del Comando di Polizia Locale del Comune di Scicli:

1. di provvedere entro il termine di 30 gg. dalla notifica del presente atto alla rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento in impianti autorizzati dei rifiuti posizionati quantificati in circa 4 (quattro) metri cubi di teli plastici bianco-neri, classificati con codice CER 02 01 04, al fine di ripristinare idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito individuato nell'area pubblica lungo la S.P. n.95 Scicli Spinazza-Giardinelli, in prossimità delle coordinate 36.77953117867069, 14.626334804468613, documentando l'avvenuta e regolare rimozione degli stessi;
2. I rifiuti dovranno essere prelevati e conferiti per tramite ditta autorizzata e conferiti presso impianto autorizzato al ricevimento;
3. di comunicare a questo Comune, entro 10 giorni dalla conclusione delle attività sopra indicate, l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, con presentazione di idonea documentazione attestante il corretto adempimento e con invio di copia dei formulari di identificazione rifiuti conformemente alla normativa vigente;

## AVVERTE

Che in caso di accertata inottemperanza, a quanto disposto con la presente Ordinanza, si procederà alla esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti inadempienti ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.lgs 152/2006.

## INFORMA

- 1) Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Siciliana, Sezione di Catania, nel termine di 60 giorni della notifica della stessa, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 giorni dalla notifica.
- 2) Gli atti del procedimento sono tenuti dal Settore VII Protezione Civile – Ambiente - manutenzioni di questo Comune, e ove gli stessi sono visionabili, negli orari di ufficio.
- 3) Responsabile del procedimento è il Titolare P.O. Settore VII, Geom. Sebastiano Vasile, raggiungibile, in orario di ufficio, e con salvezza dei periodi di congedo in godimento, al n. 0932 839272, ovvero a mezzo e-mail all' indirizzo [s.vasile@comune.scicli.rg.it](mailto:s.vasile@comune.scicli.rg.it);

## DISPONE

1. Notificare, mediante il corpo di Polizia Municipale, la presente Ordinanza alla ditta: Omissis 1;
2. Pubblicare la presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Scicli per giorni quindici;
3. che in ottemperanza al dispositivo della L.196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato "A" che pur costituendo parte integrale e sostanziale del presente provvedimento non sarà pubblicato;
4. Trasmettere la presente Ordinanza a:
  - Comando di Polizia Municipale, che in caso di mancata ottemperanza, provvederà all'inoltro alla Procura della Repubblica di Ragusa di specifica notizia di reato ai sensi dell'art.650 del Codice Penale a carico degli inadempienti;
  - Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Donnalucata;

- Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Settore 1 Polizia Provinciale - Nucleo Ambientale;
- **Al Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Scicli, per le rimesse competenze di ufficio.**

Il Responsabile del Settore  
Sebastiano Vasile

il Sindaco  
MARIO MARINO

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.*